

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Parlamento europeo 29 aprile 2004 di nomina di un'altra persona al posto di capo divisione aggiunto della traduzione francese,
- condannare il convenuto alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente nella presente causa si oppone al rifiuto dell'AIPN di accettare la sua candidatura al posto di capo divisione aggiunto della traduzione francese. Il candidato prescelto è stato nominato in seguito alla pubblicazione dell'avviso di concorso interno LA/113 (avviso di posto vacante n. 9192).

A sostegno delle sue conclusioni, egli adduce la violazione dell'art. 233 del Trattato CE, la violazione dell'art. 29, n. 1, dello Statuto, la violazione del principio di vocazione alla carriera, nonché la violazione dell'obbligo di motivazione.

Egli fa valere, in concreto, quanto segue:

- la nomina controversa è intervenuta senza che fosse esaminata la candidatura del ricorrente;
- l'ordine di priorità tra le diverse procedure di assegnazione dei posti, come previsto dall'art. 29 dello Statuto, non sarebbe stato rispettato;
- l'assenza di decisione in merito alla candidatura del ricorrente ai sensi della procedura di promozione/trasferimento sarebbe tanto più grave che il procedimento di assegnazione del posto di cui si tratta sarebbe già stata oggetto di una sentenza di annullamento del 15 novembre 2000 (causa T-261/99, Dehon/Parlamento). Orbene, l'esecuzione di tale sentenza comporterebbe il ripristino della situazione preesistente al verificarsi delle circostanze censurate dal giudice.

### **Ricorso della Compagnie d'entreprises C.F.E. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 febbraio 2005**

(Causa T-100/05)

(2005/C 106/82)

(Lingua processuale: il francese)

Il 21 febbraio 2005 la Compagnie d'entreprises C.F.E., con sede in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Bernard Louveaux e Joël van Ypersele, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 7 dicembre 2004, 2004/813/CE, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 29 dicembre 2004), interamente o almeno nella parte in cui qualifica come sito di importanza comunitaria la proprietà della ricorrente, situata in avenue de la Foresterie, Watermael-Boitsfort (Belgio) e registrata al catasto nella sezione F, nn. 66/Y/2 e 66/s/2,
- condannare la convenuta alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente nel presente procedimento è proprietaria di una quota importante di un terreno edificabile situato nella regione di Bruxelles-Capitale. Il detto terreno è stato qualificato dall'atto impugnato come sito di importanza comunitaria.

A sostegno delle sue richieste, la ricorrente fa valere quanto segue:

- la violazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, e dell'allegato III alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in quanto la Commissione avrebbe adottato la decisione in questione senza che il Belgio avesse regolarmente proposto un progetto di elenco di siti di importanza comunitaria, in quanto l'autore di tale proposta, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, era manifestamente incompetente a formularla. Di conseguenza, l'atto impugnato sarebbe viziato da incompetenza.

- la violazione degli artt. 4, nn. 2 e 3, 20 e 21 della citata direttiva 92/43/CEE, degli artt. 5, n. 2, e 7, n. 1, della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CEE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, dell'art. 8 del regolamento interno del comitato «habitat», dell'art. 9 del regolamento interno tipo adottato con decisione 2001/C 38/03 ai sensi del citato art. 7, n. 1, nonché dei principi generali di buona amministrazione e «*audi alteram partem*». La ricorrente afferma a tale proposito che il parere del comitato «habitats» non sarebbe stato richiesto secondo la procedura di parere ordinario, ma facendo ricorso alla procedura di parere scritto senza che ciò fosse necessario, che il ricorso a tale procedura sia stato oggetto di decisione motivata e che il comitato «habitats» sia stato in condizioni di pronunciarsi in merito a tutti gli aspetti tecnici del fascicolo.
- la Commissione avrebbe adottato la sua decisione sulla base di una proposta di elenco di siti basata su dati fattuali sostanzialmente inesatti e/o non rilevanti riguardo ai criteri stabiliti nell'allegato III della direttiva 92/43/CEE.

**Ricorso della CEGELEC SA contro il Parlamento europeo, proposto il 28 febbraio 2005**

**(Causa T-104/05)**

(2005/C 106/83)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 28 febbraio 2005 la CEGELEC SA, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti André Delvaux e Véronique Bertrand, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento,
- annullare la decisione 15 dicembre 2004, con cui il Parlamento europeo ha respinto l'offerta della società CEGELEC

ed ha assegnato alla GROUP 4 Technology SA i tre lotti dell'appalto relativo alla fornitura e realizzazione di sistemi di videosorveglianza sui tre principali luoghi di lavoro del Parlamento europeo, oggetto di un bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea S 61 del 26 marzo 2004 e la cui motivazione è stata comunicata alla CEGELEC con lettera 16 dicembre 2004;

- condannare il Parlamento al pagamento delle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione del Parlamento di respingere la sua offerta nell'ambito del procedimento d'appalto relativo alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza sui tre principali luoghi di lavoro del Parlamento europeo e di assegnare l'appalto ad un altro offerente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere diverse asserite violazioni del capitolato di cui trattasi, nonché dei regolamenti 1605/2002 <sup>(1)</sup> e 2432/2002 <sup>(2)</sup> e delle direttive 92/50 <sup>(3)</sup>, 93/36 <sup>(4)</sup> e 2004/18 <sup>(5)</sup> consistenti, in particolare:

- nella motivazione insufficiente della decisione impugnata, comunicata alla ricorrente;
- nella mancata applicazione dei criteri di attribuzione e del sistema di ponderazione riportato nel capitolato;
- nel fatto che l'offerta accolta, considerata la sua entità, non è conforme all'obbligo di formulare un'offerta per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione;
- nel fatto che il Parlamento, in violazione del principio di uguaglianza tra gli offerenti, abbia assegnato l'appalto sulla base di telecamere che non sono state mostrate nella seduta di «foto test»;
- nell'asserita tardività dell'offerta accolta.

<sup>(1)</sup> GU L 248, pag. 1

<sup>(2)</sup> GU L 357, pag. 1

<sup>(3)</sup> GU L 209, pag. 1

<sup>(4)</sup> GU L 199, pag. 1

<sup>(5)</sup> GU L 134, pag. 114